

Statuto della Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria

Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, per volontà del maestro Francesco Lotoro (d'ora in poi "Lotoro"), una fondazione denominata "Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria" (d'ora in poi "Fondazione").
2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.
3. La sede è a Trani e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. Scopi e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro.
2. La Fondazione - in continuità ideale con il venticinquennale lavoro di ricerca effettuato in tutto il mondo dal Lotoro presso memoriali, musei, archivi, biblioteche, fondi musicali, collezioni private, parenti o sopravvissuti ai campi di concentramento - si prefigge lo scopo di promuovere la cultura e l'arte, in particolare nel campo musicale, raccogliendo, archiviando e diffondendo la produzione artistica, musicale, strumentale e teatrale realizzata in cattività, detenzione e deportazione in penitenziari militari, campi di concentramento e sterminio durante la 2a Guerra Mondiale.
3. La Fondazione persegue, altresì, scopi di ricerca, studio e divulgazione della letteratura musicale ebraica, nonché delle opere di musicisti italiani, principalmente barlettani, poco conosciuti o non adeguatamente valorizzati dalla letteratura musicale.
4. La Fondazione si propone, infine, di promuovere la figura e l'opera del musicista Berto Boccosi.
5. Per il miglior perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:
 - creare e gestire biblioteche, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento e, comunque, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale;
 - realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, partiture musicali, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali;
 - svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività della Fondazione;
 - aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi quali, ad esempio, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
6. Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi. La Fondazione può partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

7. La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso.

Articolo 3. Patrimonio e concorso al patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di costituzione. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, degli Aderenti e dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione). In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, ai suoi membri, a qualsiasi categoria essi appartengano, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 4. Membri

1. Membri della Fondazione sono:

- (a) i Fondatori;
- (b) gli Aderenti
- (c) i Sostenitori.

Articolo 5. Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

2. Può divenire successivamente Fondatore ogni persona fisica o ente, dotato o meno di personalità giuridica, che venga cooptato, con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori, riuniti in ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Articolo 6. Aderenti

1. Sono Aderenti le persone fisiche e gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscano economicamente in favore della Fondazione nella misura minima periodica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7. Sostenitori

1. Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione, senza limiti di misura, mediante apporto in denaro e/o o attribuzione di beni materiali o immateriali, e/o mediante prestazione di attività volontaria.

2. I Sostenitori vengono iscritti in apposito Albo.

Articolo 8. Esclusione, decadenza e recesso

1. L'Assemblea dei Fondatori (come *infra* definita) può deliberare, in qualsiasi momento, l'esclusione di Aderenti, Sostenitori o membri del Comitato Scientifico, che, a suo insindacabile giudizio, adottino una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli organi della Fondazione; è motivo di esclusione l'apologia di antisemitismo. Per le stesse ragioni, con decisione assunta all'unanimità, con esclusione dell'interessato, può deliberare, in qualsiasi momento, l'esclusione di un Fondatore, fatta eccezione per il Lotoro.
2. Gli enti Aderenti e/o dei Sostenitori decadono automaticamente nell'ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Sostenitori persone fisiche e i membri del Comitato Scientifico decadono automaticamente in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o fallimento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di tali eventi.
4. I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono, con almeno otto mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando, per i Fondatori e gli Aderenti, il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, verificherà in capo agli Aderenti il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto.
6. Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di Aderente o Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto della Fondazione.
7. In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 9. Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - 1) l'Assemblea dei Fondatori;
 - 2) il Presidente;
 - 3) il Consiglio di Amministrazione;
 - 4) il Collegio degli Aderenti;
 - 5) il Comitato Scientifico;
 - 6) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Articolo 10. L'Assemblea dei Fondatori

1. I Fondatori, sia partecipanti all'atto di costituzione che divenuti tali successivamente, formano l'Assemblea dei Fondatori.
2. L'Assemblea dei Fondatori approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dalla Fondazione; essa inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:
 - a) attribuire a terzi la qualità di Fondatore;
 - b) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico;
 - c) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
 - d) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione.

Articolo 11. Convocazione e quorum dell'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede della Fondazione, purché in Italia.
2. L'Assemblea può, altresì, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su formale istanza di almeno un quarto dei propri membri, o della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non potranno non essere di competenza dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro all'indirizzo risultante dall'elenco dei Fondatori, almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.
5. A fini di cui sopra la Fondazione istituirà un apposito libro delle comunicazioni ove riportare gli indirizzi o i recapiti dei Fondatori, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di tempestivo aggiornamento.
6. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i suoi membri, l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo.
7. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.
8. L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
9. L'Assemblea può svolgersi anche con i Fondatori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:
 - (i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
12. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e quelle relative allo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori.
13. Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

14. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. Nelle assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte da un notaio.

Articolo 12. Presidente

1. Il Fondatore Francesco Lotoro è vita natural durante primo Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio degli Aderenti, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.
3. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati determinandone le attribuzioni.
4. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
6. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
7. In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, ed approvazione di almeno un altro membro del Consiglio di Amministrazione, può adottare provvedimenti di competenza di questo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.
8. Il Presidente ricopre la sua carica a titolo gratuito, e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 13. Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, stabilito dai Fondatori, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), che possono essere anche soggetti esterni alle categorie dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori.
2. I Fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea dei Fondatori nomina tutti i Consiglieri, salvo quanto previsto al successivo comma, indicando i soggetti che ricoprono le cariche di Presidente e Vice Presidente, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, 1., del presente statuto.
4. In caso di costituzione del Collegio degli Aderenti, l'Assemblea dei Fondatori - ove ciò sia compatibile con la prerogativa dei Fondatori ad essere membri di diritto, e con il rispetto del limite numerico massimo di cui al primo comma del presente articolo - stabilisce il numero dei Consiglieri di cui il Consiglio di Amministrazione è composto in modo tale che detto Collegio possa nominare 1 (uno) Consigliere, se è composto da un numero di Aderenti pari o inferiore a 5 (cinque), e 2 (due) Consiglieri, se è composto da un numero di Aderenti superiore a 5 (cinque).
5. Fatta eccezione per i Fondatori, i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi.

6. Fatta eccezione per i Fondatori, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

8. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso, ovvero fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9. Fatta eccezione per il Segretario Generale, e fatto salvo quanto previsto all'art. 15., 2., (c), i Consiglieri ricoprono la propria carica a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 15. Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

2. Tra l'altro, provvede a:

(a) stabilire la misura minima di contribuzione e deliberare circa l'ammissione degli Aderenti;

(b) deliberare circa l'ammissione dei Sostenitori;

(c) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;

(d) predisporre una relazione annuale da sottoporre ai Fondatori, contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;

(e) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi della Fondazione;

(f) unitamente al Presidente e al Segretario Generale, predisporre ed approvare il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;

(g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

(h) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 16. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 17. Collegio degli Aderenti

1. Qualora la qualità di Aderente venga attribuita ad almeno 2 (due) soggetti, si intende costituito il Collegio degli Aderenti.

2. Il Collegio degli Aderenti si riunisce – salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo – almeno una volta l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei propri componenti.

3. La convocazione del Collegio avviene con mezzi che attestino la ricezione (lettera raccomandata inviata o consegnata a mano o fax) o con messaggio di posta elettronica, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso inviata dal Presidente e recapitata a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

5. Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro componente. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

6. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

7. L'adunanza del Collegio è presieduta dal Presidente, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza degli Aderenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

8. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

9. Il Collegio può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

10. Il Collegio formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi.

11. Salvo il caso in cui venga nominato un Revisore Unico, il Collegio degli Aderenti propone una lista formata al massimo da 5 (cinque) nomi, individuati prevalentemente tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, tra i quali i Fondatori scelgono almeno un componente del Collegio dei Revisori.

Articolo 18. Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte e iniziative per l'attuazione dei fini statutari ed è, altresì, competente a esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da 3 (tre) a 7 (sette), ed è presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto e nomina altri due componenti di tale organo. La designazione dei restanti membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio degli Aderenti.

3. I membri del Comitato Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie che rientrano negli scopi della Fondazione; essi restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sempre sentito il parere del Collegio degli Aderenti. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e fare un resoconto della attività svolta.

6. Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo in quest'ultimo caso riscontro da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente all'indirizzo fax o posta elettronica da questi comunicato, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino la maggioranza dei componenti in carica.

7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate, o nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti del Comitato stesso.

9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 19. Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, è investito della direzione operativa della Fondazione e, in particolare:

(a) partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura la promozione e il coordinamento delle attività della Fondazione e il successivo controllo dei risultati;

(b) è preposto agli uffici della Fondazione, ne coordina il funzionamento e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;

(c) partecipa all'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione;

(d) partecipa alla predisposizione degli schemi del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

2. Il Segretario Generale, compatibilmente con le disponibilità economiche della Fondazione, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 20. Collegio dei Revisori e Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione.

2. Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti.

3. Il Presidente del Collegio e il Revisore Unico devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

4. Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Collegio o il Revisore Unico, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

5. Il Collegio e il Revisore Unico restano in carica quattro esercizi e comunque fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

6. I componenti del Collegio e il Revisore Unico possono essere riconfermati.

7. I componenti del Collegio e il Revisore Unico si riuniscono almeno tre volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

8. Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Articolo 21. Esercizio finanziario

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Il bilancio viene predisposto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
4. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
5. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione e il Segretario Generale predispongono il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i successivi 15 (quindici) giorni.
7. Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
9. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
10. I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri della Fondazione e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

Articolo 22. Durata ed estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. In caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina di un liquidatore.
3. Al termine dell'attività della Fondazione, tutti i beni saranno devoluti, a discrezione del liquidatore, ad altri enti senza scopo di lucro o organizzazioni che abbiano le finalità analoghe a quelle della Fondazione.